



COMUNE DI MELLE

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza G. Marconi n.1 – 12020 Melle

Telefono: 0175 978031 – Fax: 0175 978111 Cod.Fisc./P.Iva: 00462360041

E-mail: uffici@comune.melle.cn.it

Pec: melle@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.21

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO COMODATO LOCALI
A.S.L.**

Per oggi quattordici marzo duemiladiciannove alle ore diciotto e minuti venticinque nella solita sala delle adunanze, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. FINA Giovanni	Sindaco	Sì
2. PONZA Emanuele	Assessore	No
3. BOSCHERO Daniele	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	2
	Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo, il Signor *FINA Giovanni*, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 30.08.2002 è stato sottoscritto tra Comune di Melle e A.S.L. 17, oggi A.S.L. CN1, il contratto di comodato dei locali posti al piano terreno, dell'immobile sito in Melle, Via Carrera n. 3, da destinare ad ambulatori infermieristici e relativi servizi sanitari/ufficio;
- l'Amministrazione per il tramite dell'Unione Montana Valle Varaita ha inserito il fabbricato all'interno di un progetto di valorizzazione e rifunzionalizzazione dello stesso a scopo turistico ricettivo, e si è reso necessario riorganizzare i locali adibiti ad ambulatorio/ufficio;
- sono stati individuati i nuovi locali da adibire ad ambulatorio/ufficio e gli stessi risultano ubicati al piano terra;
- negli ultimi anni il distretto sanitario ha ampliato la platea dei servizi proposti sul territorio, e pertanto si rende opportuno consentire, al comodatario, la possibilità di utilizzo dei locali in questione anche per attività di terzi soggetti sempre ed esclusivamente per finalità socio sanitarie;
- d'intesa con A.S.L. è stato aggiornato il testo del comodato;
- in merito al comodato di beni di enti locali si richiamano: servizio pareri FVG autonomie locali: sebbene il comodato costituisca una forma di utilizzo infruttifera e, quindi, non coerente con il principio di redditività dei beni immobili delle PP.AA., il più recente indirizzo della Corte dei conti afferma che non risulta precluso a priori, per l'ente locale, il ricorso a tale contratto, quale forma di sostegno/contribuzione nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali. Il parere richiama copiose interpretazioni, precisando tra l'altro che il principio di fruttuosità dei beni pubblici, sancito per lo Stato dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e per i comuni dall'articolo 32, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ('A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali') impone alle pubbliche amministrazioni di gestire il proprio patrimonio in modo da ottenere la massima redditività possibile.

La Corte dei Conti (vedasi sezione II giurisdizionale centrale d'appello, sentenza del 22 aprile 2010, n. 149, sezione regionale di controllo per il Veneto, parere del 5 ottobre 2012, n. 716, Sez. reg.le contr. Veneto, parere n. 716/2012)

evidenziano che le varie forme di gestione del patrimonio pubblico previste dall'ordinamento sono tutte finalizzate alla valorizzazione economica delle dotazioni immobiliari degli enti territoriali, vale a dire che esse «devono mirare all'incremento del valore economico delle dotazioni stesse, onde trarne una maggiore redditività finale»; la Corte, peraltro, rileva che «il Comune non deve

perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato soltanto economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, come ente a fini generali, deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata»; art. 32, comma 8, della L. 724/1994, ai sensi del quale i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono determinati in ragione delle loro caratteristiche e a valori non inferiori a quello di mercato, «fatti salvi gli scopi sociali», e l'art. 32, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che consentiva agli enti locali di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali; Sez. reg.le contr. Puglia, parere n. 170/2013 e, in termini, Sez. reg.le contr. Lombardia, parere n. 172/2014; Sez. reg.le contr. Veneto, parere 24 aprile 2009, n. 33; (sez. reg.le contr. Veneto, parere n. 716/2012; Sez. reg.le contr. Lombardia, pareri 17 giugno 2010, n. 672 e 13 giugno 2011, n. 349; Sez. reg.le contr. Lombardia, pareri n. 672/2010 e n. 349/2011; Sez. reg.le contr. Lombardia, pareri n. 672/2010 e n. 349/2011 e Sez. reg.le contr. Campania, parere 10 luglio 2013, n. 237).

- il Comune di Melle, con deliberazione n. 27 in data 21.12.1999 ha adottato il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, che prevede all'articolo 5, tra i vantaggi economici di qualunque genere, anche la messa a disposizione di strutture o locali di proprietà comunale per specifiche finalità di interesse collettivo o privato, per il raggiungimento di fini collettivi;

Dato atto della piena coerenza e rispondenza dell'attività dell'A.S.L. alle finalità istituzionali di questo Ente, secondo un criterio teleologico e correlato al principio di sussidiarietà orizzontale, al fine di estendere i servizi erogati alla collettività, nell'ambito di detti locali, e richiamato il parere Corte Conti Puglia n. 216/2014;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni circa l'utilizzo del demanio/patrimonio: art. 32 comma 8 della legge n. 724/1994 e riconosciuta sussistere pienamente la condizione di "scopi sociali" al fine di consentire l'assegnazione in comodato;

Dato atto che il riparto degli oneri seguirà quanto già previsto nel contratto originario, stante la notevole rilevanza del pubblico interesse per questo Ente, a fronte di un rapporto con altro ente pubblico;

Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico e in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 17;

Ad unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare l'aggiornamento al contratto di comodato all'A.S.L. CN1, dei locali in premessa indicati, come risulta dallo schema di appendice allegato.
2. Di demandare al servizio tecnico l'attuazione del deliberato.
3. Di dichiarare, ad unanimità, immediatamente eseguibile la presente delibera in relazione alle urgenti esigenze A.S.L.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Il Sindaco
F.to : FINA Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to : FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data _____

Lì, _____

Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo

Inviata comunicazione ai Capigruppo Consiliari il _____
Prot. n.